

## SINTESI DEL CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO

### LIVELLI DI INQUADRAMENTO:

Livelli	Tabella (A) CONVIVENTI	Tabella (B) CONVIVENTI	Tabella (C) NON CONVIVENTI	Tabella (D) ASSISTENZA NOTURNA	Tabella (E) ATTESA NOTTURNA	Profili - Mansioni - Esempificazioni	
	Tempo pieno 54 ore settimanali	Orario ridotto 30 ore settimanali	Paga oraria Da 1 a 40 ore settimanali	Fascia oraria 20 - 8	Fascia oraria 21 - 8		
D super	1.215,53 + 171,18 d'indennità		8,22	1.397,89	668,54	Assistente a persone <b>non autosufficienti</b> (formato) comprese le esigenze di vitto e pulizia della casa, direttore di casa, in possesso di specifico diploma	
D	1.157,65 + 171,18 d'indennità		7,88			Collaboratori familiari in possesso dei necessari requisiti professionali, con responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento, amministratore beni di famiglia, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore	
C super	984,01		6,83	1.131,60		Assistenza a persone <b>non autosufficienti</b> (non formato) comprese attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti	
C	926,14		658,71	6,48		Collaboratori familiari con specifiche conoscenze teoriche e pratiche, cuoco	
B super	868,24		596,26	6,13		998,47	Assistenza a <b>persone autosufficienti</b> (anziani o bambini) comprese esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti
B	810,36		578,83	5,78			Collaboratori familiari a livello esecutivo, con necessaria esperienza, per lavori relativi al normale andamento della vita familiare, pulizie, lavanderia, stireria
A super	752,48			5,45			Addetti alla <b>compagnia a persone autosufficienti</b> , senza prestazione di lavoro, baby sitter per vigilanza occasionale/saltuaria in assenza dei familiari
A	636,71		4,62		Collaboratori familiari generici, senza esperienza, <b>non addetti all'assistenza di persone</b> , con meno di 12 mesi d'esperienza, addetti alle pulizie, lavanderia, stalliere, aiuto cucina, operaio comune		

### CONTRIBUTI INPS :

Sono pagati trimestralmente dal datore dal 1 al 10 del trimestre successivo. Tra parentesi la parte a carico del Lavoratore. Non si versano per: maternità, infortunio a carico Inail, aspettativa e assenze non retribuite.

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF (rapporto tra parenti e affini conviventi)
Fino a 24 ore settimanali	Euro/ora	Euro/ora
Fino a 7,88 € l'ora	1,39 (0,35)	1,40 (0,35)
Oltre 7,89 fino a 9,59 € l'ora	1,57 (0,39)	1,58 (0,39)
Oltre 9,60 € l'ora	1,91 (0,47)	1,92 (0,47)
<b>Più di 24 ore settimanali</b>	1,01 (0,25)	1,02 (0,25)



## **RETRIBUZIONE :**

La retribuzione globale di fatto è composta dalle seguenti voci:

- retribuzione minima contrattuale;
- eventuali scatti di anzianità (per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti);
- eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio (le indennità in natura vengono monetizzate in base a tabelle convenzionali);
- eventuale superminimo;

## **BADANTE :**

**convivente a tempo pieno** addetta all'assistenza di persone **non autosufficienti**: livelli **C super** e **D super**;

**convivente a tempo pieno** addetta all'assistenza di persone **autosufficienti**: livelli **A super** e **B super**;

**convivente a tempo pieno** addetta al servizio **familiare** (non alla persona): livelli: **A, B, C, D**;

**convivente ad orario ridotto** addetta all'assistenza di persone **autosufficienti**: livello **B super**;

**convivente ad orario ridotto** addetta al servizio **familiare** (non alla persona): livelli: **B e C**;

**convivenza a tempo pieno o ridotta**: obbligo di corrispondere la **retribuzione mensile intera**, qualunque sia l'orario settimanale stabilito.



### ORARIO DI LAVORO :

- massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori **conviventi**;
- massimo di 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, per i lavoratori **non conviventi**;

Tipo di lavoro	Orario settimanal	Orario giornaliero	Riposo giornaliero	Riposo settimanale
<b>CONVIVENTE TOTALE</b>	<b>54</b>	<b>10</b> (non consecutive)	<b>11</b> ore consecutive (la notte) <b>2</b> ore non retribuite	<b>36 ore, di cui:</b> <b>24</b> la domenica o altro <b>12</b> in altro giorno
<b>CONVIVENTE RIDOTTO</b>	<b>30</b>	<b>collocate:</b> > dalle 6.00 alle 14.00 > dalle 14.00 alle 22.00 > 10 ore su 3 giorni/settimana	<b>11</b> ore <b>11</b> ore consecutive <b>2</b> ore non retribuite	Variabile in base alla distribuzione settimanale
<b>NON CONVIVENTI</b>	<b>40</b>	<b>8</b> (non consecutive)	Variabile	Variabile

### LAVORO STRAORDINARIO :

Il lavoro straordinario è compensato con una maggiorazione del:

25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno),

50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno),

60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali,

40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).

10% per le ore eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali per i lavoratori non conviventi purchè nella fascia 6.00 – 22.00.



Le maggiorazioni sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.

Lo straordinario va richiesto con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o di particolari necessità impreviste e non deve pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.

### **LAVORO NOTTURNO :**

- **personale non infermieristico** espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali nella fascia oraria 20.00 – 8.00 (**livello D**);
- personale assunto esclusivamente per garantire la **presenza notturna (senza fini assistenziali)** con fascia oraria 21.00 – 8.00 (**livello C**);
- lavoro notturno ordinario prestato tra le 22.00 e le 6.00: compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto;

### **FESTIVITA' :**

- nelle giornate festive il lavoratore ha diritto al **completo riposo** e alla **retribuzione normale**;
- se la festività coincide con la domenica (o al giorno di riposo stabilito) il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mentre se è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%;
- per i rapporti ad ore le festività sono retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale;

### **FERIE :**

- **per ogni anno di servizio** 26 giorni lavorativi di ferie concordati tra le parti in forma scritta;
- **anzianità inferiore all'anno**: tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato;
- la retribuzione è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso);
- le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro);
- non possono essere godute durante i periodi di preavviso di licenziamento, malattia o infortunio;
- i lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di due anni;
- lavoratori con retribuzione mensile: per ogni giorno di ferie percepiranno la normale retribuzione;
- lavoratori con retribuzione ad ore: percepiranno una retribuzione pari ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute;



## **PERMESSI:**

- per effettuare visite mediche documentate, quando l'orario della visita coincide, anche parzialmente, con l'orario di lavoro;
- lavoratori conviventi: fino a massimo 16 ore annue (ovvero 12 per i lavoratori assunti in convivenza con orario fino a 30 ore settimanali);
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: fino a massimo 12 ore annue;
- per decesso di un familiare (fino al 2° grado di parentela): 3 giorni di calendario;
- lavoratore padre per la nascita di un figlio: 2 giorni di calendario;
- lavoratori a tempo pieno (54 ore settimanali) con contratto a tempo e indeterminato che lavorano presso lo stesso datore di lavoro da almeno 12 mesi, possono usufruire ogni anno di 40 ore di permesso retribuito, per frequentare corsi di formazione professionale per badanti;
- I lavoratori potranno inoltre fruire di permessi non retribuiti per un massimo di 12 mesi previo accordo tra le parti.

## **MALATTIA :**

In caso di malattia il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro ed è necessario il certificato medico (non obbligatorio per i conviventi salvo non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro).

### **conservazione del posto di lavoro**

- per anzianità fino a 6 mesi = 10 giorni di calendario
- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni = 45 giorni di calendario
- per anzianità oltre 2 anni = 180 giorni di calendario

### **Indennità economica per malattia a carico del datore di lavoro**

- per anzianità fino a 6 mesi = 8 giorni complessivi nell'anno
- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni = 10 giorni complessivi nell'anno
- per anzianità oltre 2 anni = 15 giorni complessivi nell'anno
- 50%, fino al 3° giorno consecutivo di assenza
- 100% dal 4° giorno in poi (fino al raggiungimento del numero di giorni da retribuire in relazione all'anzianità di servizio).



## **MATERNITA' :**

La lavoratrice avviserà il datore di lavoro dello stato di gravidanza consegnandogli il certificato medico con indicata la data presunta del parto. Dall'inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non potrà essere licenziata salvo che per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice sono valide solo se comunicate in forma scritta (non è tenuta al preavviso). Durante il periodo di assenza per maternità la relativa indennità è corrisposta dall'INPS. Il datore di lavoro deve garantire la maturazione e la contestuale liquidazione dei ratei di tredicesima, TFR e la maturazione delle ferie.

### **Astensione obbligatoria indennizzabile Indennità di maternità**

> 2 (1) mesi prima del parto

> 3 (4) mesi dopo il parto

## **INFORTUNIO :**

Il lavoratore dovrà avvisare il datore di lavoro e produrre regolare certificazione medica. Il datore di lavoro dovrà, entro 48 ore dall'evento o dalla ricezione del certificato medico, inoltrare regolare denuncia di infortunio all'INAIL nonché inviarne copia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Se l'evento ha portato al decesso del lavoratore la comunicazione all'INAIL va fatta entro 24 ore.

### **Conservazione del posto di lavoro**

- per anzianità fino a 6 mesi = 10 giorni di calendario
- per anzianità da 7 mesi a 2 anni = 45 giorni di calendario
- per anzianità oltre 2 anni = 180 giorni di calendario

### **Indennità economica**

- il giorno dell'infortunio e i successivi 3 sono a carico del datore di lavoro,
- dal 4° giorno l'indennità è corrisposta dall'INAIL



### **TREDICESIMA :**

**Calcolo:** retribuzione base/12 x n° mesi di lavoro

### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO :**

#### **rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali:**

- fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario di preavviso
- oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario di preavviso

#### **rapporto di lavoro superiore alle 25 ore settimanali:**

- fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario di preavviso
- oltre i 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario di preavviso

In caso di dimissioni del lavoratore i termini sono ridotti al 50%.

I termini di preavviso sono raddoppiati nel caso di licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.

### **TFR :**

Il **TFR** corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Sono possibili **una volta l'anno** del 70% o **mensilmente** se concordato tra le parti.

